



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

LAURA	TRICOMI	Presidente
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere-Rel.
ALESSANDRA	DAL MORO	Consigliere
SILVIA	VITRO'	Consigliere
LAURA	SCALIA	Consigliere

Separazione
coniugale; pronuncia
di addebito;
giudicato penale;
rilevanza.
Ud. 17/12/2025 CC
R.G.N. 26675/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26675/2024 proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED], per
procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

[REDACTED] quale curatrice speciale dei minori [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] rappres. e
difesa da sé stessa;

-controricorrente-

e contro

[REDACTED] rappres. e difesa dall'avv. [REDACTED]
per procura speciale;

-controricorrente-

avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trento, n. 140/2024, pubblicata il 24.09.2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con sentenza del 2023 il Tribunale di Rovereto, nel pronunciare la separazione dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] con addebito al primo, affidava i due figli minori alla madre in via esclusiva e disponeva l'assegno di mantenimento dei due figli minori a carico del padre, per euro 500,00 ciascuno e a favore della moglie per euro 400,00.

Con sentenza del 24.9.2024 la Corte d'appello di Trento rigettava l'impugnazione proposta dal [REDACTED] avverso la sentenza di primo grado, osservando che: erano condivisibili le ragioni del Tribunale in ordine ai presupposti dell'addebito all'appellante, sulla base delle varie testimonianze acquisite, che avevano comprovato le condotte vessatorie e maltrattanti nei confronti della moglie, dirette ad un controllo ossessivo di quest'ultima; erano altresì da confermare le statuzioni sull'affido esclusivo dei figli alla madre, data l'elevata conflittualità tra i coniugi, e sul mantenimento, considerati i redditi percepiti del marito, sebbene lo stesso fosse al momento privo di occupazione; era infondata la richiesta di divieto d'espatrio dei figli, in quanto le circostanze poste a sostegno di un progetto della moglie di trasferirsi in Etiopia erano insussistenti.

[REDACTED] ricorre in cassazione, avverso la sentenza d'appello, con quattro motivi, illustrati da memoria. La curatrice speciale dei due figli minori resiste con controricorso, illustrato da memoria; [REDACTED]
[REDACTED] resiste del pari con controricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza, ex art. 360 n.4, cpc, per non aver la Corte d'appello concesso termine per il deposito delle comparsose conclusionali e per le repliche, in violazione del diritto di difesa, specie in ordine alla relazione dei Servizi sociali nella parte nella quale era stata evidenziata la mancanza di ogni capacità critica da parte del ricorrente.

Il motivo è infondato.

Sulla base di consolidata giurisprudenza di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme; ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione, dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparsose conclusionali e delle memorie di replica (Cass., n. 29865/2022; n. 7067/2025).

Ne consegue che la mancata concessione del termine, lamentata dal ricorrente, non ha leso il diritto di difesa e non ha determinato nullità del procedimento.

Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 652 e 654 cpp, per non aver la Corte d'appello tenuto conto del giudicato formatosi sull'assoluzione in dibattimento del ricorrente dal reato di maltrattamenti, nei confronti della controricorrente, e della relativa efficacia preclusiva, in quanto i fatti erano gli stessi di quelli relativi alle condotte poste a fondamento della pronuncia di addebito della separazione.

Il motivo è infondato.

Invero, la valutazione del giudice penale che all'esito dell'indagine diretta ad accertare l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti lo escluda, per avere la pretesa vittima tenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell'imputato, configura non l'accertamento di fatti storici ma una valutazione dei fatti accertati, e quindi non preclude al giudice civile, che sugli stessi fatti è chiamato a pronunciarsi in sede di separazione personale tra coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale (Cass., n. 4911/1987).

Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che l'assoluzione del ricorrente dal reato di maltrattamenti, per insussistenza del fatto ascrittigli, non incidesse sulla valutazione delle medesime condotte in ordine all'addebito, in quanto vessatorie ed ossessive verso la moglie. In particolare, il giudice penale, pur escludendone la rilevanza penale, ha comunque evidenziato che le condotte del marito verso la moglie erano state fastidiose, eccessive e ostinate, protrattesi per un certo periodo di tempo.

Tale autonoma valutazione del giudice civile non è dunque preclusa dalla medesimezza dei fatti oggetto del processo penale.

Ciò anche sulla base del principio di carattere generale a tenore del quale, il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato

alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento (Cass., n. 42028/2021).

In particolare, è stato osservato che, in tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita (Cass., n. 18725/2023).

Nella specie, il giudice civile ha esaminato le condotte ascritte al marito, pervenendo al convincimento, insindacabile in questa sede, della loro rilevanza ai fini dell'addebito, per l'influenza decisiva sul rapporto familiare, trattandosi di valutazione fondata su criteri diversi da quelli caratterizzanti il giudizio penale.

Il terzo motivo lamenta, a norma dell'art. 360, nn. 3 e 5, cpc, che la Corte d'appello non ha disposto l'affidamento congiunto dei figli per l'elevata conflittualità tra i coniugi, sebbene non fosse stata raggiunta la prova dell'incapacità genitoriale del ricorrente, anche considerando che sia la moglie che la curatrice speciale dei minori sarebbero state d'accordo per l'affido condiviso, e comunque alla luce della condotta

amorevole da sempre tenuta dal ricorrente verso i figli, con motivazione del tutto inadeguata.

Il motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti, ovvero a ribaltare l'interpretazione dei fatti posti a sostegno della decisione, avendo la corte territoriale ritenuto che la sussistenza di un acceso contrasto genitoriale- ostativo anche dei minimi accordi necessari all'accudimento dei figli - frutto dell'atteggiamento tenuto da parte appellante, aveva reso, di fatto, impossibile l'esercizio condiviso della genitorialità, costituendo valido motivo di scelta del regime di affidamento esclusivo.

Al riguardo, è irrilevante il riferimento alla mancata prova dell'eventuale inadeguatezza del ricorrente circa la responsabilità genitoriale.

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 24, 111, Cost., 115,116,177, 187,188,189, 244, cpc, per non aver la Corte d'appello ammesso le prove testimoniali richieste al fine di dimostrare l'intenzione della moglie di trasferirsi in Etiopia.

Il motivo è inammissibile in quanto generico, non indicando gli specifici capitoli di prova di cui sarebbe stata omessa l'ammissione, né quando e come tali prove sarebbero state formulate.

Invero, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* risulti priva di fondamento (Cass., n. 30721/2024).

Nella specie, pertanto, la genericità della doglianza preclude ogni valutazione circa la rilevanza che le prove articolate avrebbero potuto avere nel giudizio d'appello.

Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo, la cui liquidazione è differenziata per ciascuna parte controricorrente (solo la curatrice speciale ha depositato memoria).

Va aggiunto che, com'è noto, l'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «*Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato*», cosicché il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al suddetto patrocinio, nel caso di specie la curatrice speciale dei minori (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020; Cass, Sez. 6-3, Ordinanza n. 15817 del 12/06/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22948/2025, del 9/8/2025).

Raddoppio contributo unificato, ove dovuto. Oscuramento dati personali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dello Stato in relazione alla curatrice speciale dei minori, avv. [REDACTED] parte ammessa al gratuito patrocinio, in euro 3.300,00 euro, oltre spese prenotate a debito, e che liquida in favore di [REDACTED] nella somma di euro 3.000,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1*bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 17 dicembre 2025.

Il Presidente
Dott.sa Laura Tricomi